




**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 75 del 05-01-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/sc

Roma, 5 gennaio 2010

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di Latina  
Viale P.L. Nervi, 56  
04100 Latina**

Inviato a mezzo e-mail

*Oggetto: PO 472/2009\_Art. 4 D.lgs. 139/2005\_Incompatibilità tra esercizio della professione ed esercizio di attività d'intermediazione finanziaria.*

Con riferimento al quesito formulato in data 30 novembre 2009, con il quale si chiedevano chiarimenti in merito alla sussistenza di situazioni di incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio di attività di intermediazione finanziaria, si comunica quanto segue.

In riferimento all'attività di intermediazione finanziaria, si evidenzia preliminarmente che l'esercizio di tale attività è riservato<sup>1</sup> ai soggetti iscritti negli elenchi di cui agli art. 106 e 107 del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Teso Unico Bancario). Si tratta di imprese commerciali che svolgono attività intermediaia ai sensi dell'art. 2195, n. 5, c.c. e di attività di impresa necessariamente praticate in forma societaria.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 l'esercizio della professione è incompatibile con "l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaia nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti".

Come può osservarsi la norma stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e lo svolgimento di qualsiasi attività di intermediazione. Alla luce di tali disposizioni,

<sup>1</sup> Vd. art. 106, comma 1, T.U.B.:

"L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC".

pertanto, l'esercizio di attività di intermediazione finanziaria deve ritenersi incompatibile con l'esercizio della professione.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente  
Francesca Maione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Maione', written in a cursive style.